

RIABILITAZIONE CIVILE EX ART.142 R.D. 267/42

TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

La riabilitazione civile può essere richiesta dal fallito o dai suoi eredi (anche senza l'ausilio dell'avvocato) purché sia stata chiusa la procedura fallimentare e si sia verificata almeno una delle condizioni previste dall'art. 143 R.D. 267/42 e cioè:

- che il debitore abbia pagato tutti i debiti, gli interessi e le spese;
- se il fallimento si è chiuso con un concordato, che abbia adempiuto regolarmente al concordato;
- che abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta per un periodo di almeno 5 anni dalla chiusura del fallimento.

N.B. La riabilitazione va chiesta presso il Tribunale che ha emesso la sentenza di fallimento.

* * *

Se il debitore è stato condannato per bancarotta fraudolenta o delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria o il commercio può chiedere la riabilitazione civile soltanto dopo aver ottenuto la riabilitazione penale dal Tribunale di Sorveglianza.

La domanda di riabilitazione civile, deve essere indirizzata al Tribunale Ordinario di Messina. Ad essa deve essere allegato:

- una nota di deposito debitamente compilata;
- copia autentica del decreto di chiusura del fallimento (da richiedere presso la cancelleria fallimentare)
- copia autentica della sentenza di fallimento;
- certificato dei carichi pendenti della Procura c/o il Tribunale (già comprensivo dei carichi pendenti della ex Procura c/o Pretura – da richiedere presso il Casellario Giudiziale);
- al caso, l'ordinanza di riabilitazione penale ottenuta dal Tribunale di Sorveglianza.
- Ricevuta del pagamento del Contributo Unico.

L'istanza di riabilitazione è soggetta all'affissione all'albo (per 30 gg), pertanto l'istante sarà invitato, a presentarsi in cancelleria munito dei bolli necessari a tale affissione.

I bolli necessari per l'affissione dell'istanza sono:

€ 6,20 per diritti cancelleria (madre e figlia)

Trascorsi 30 gg. dall'ultimo giorno di affissione dell'istanza di riabilitazione, se nessuno ha proposto reclamo, il Tribunale riunito in Camera di Consiglio emetterà la sentenza di riabilitazione.

Dopo la pubblicazione della sentenza il debitore sarà invitato, con comunicazione notificata a mezzo Ufficiali Giudiziari, a recarsi all'Ufficio del Registro a pagare la relativa tassa.

Rientrata la sentenza dall'Ufficio del Registro si provvederà all'affissione di copia conforme della stessa all'albo per 30 gg.

Allo scopo l'istante verrà invitato a pagare **€ 6,20** per diritti di cancelleria (madre e figlia) per la copia conforme della sentenza da affiggere.

Dopo 30 giorni l'istante dovrà ritornare in cancelleria a ritirare copia semplice della sentenza con la quale chiederà il rilascio del certificato di non opposizione alla Corte d'Appello, ottenuto il quale lo consegnerà alla cancelleria.

A questo punto la procedura di riabilitazione è conclusa e sarà cura della cancelleria provvedere alle comunicazioni di rito (C.C.I.A.A, Ufficio Elettorale del Comune, Archivio Notarile, Consiglio Notarile, Cancelleria Fallimentare, Casellario Giudiziale).